



MAURIZIO URSELLI  
NOTAIO

Repertorio n.157

Raccolta n.139

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della

Registrato presso

**"ASSOCIAZIONE COMMERCianti LECCE CONFCOMMERCIO"**

Agenzia Entrate di Lecce

**REPUBBLICA ITALIANA**

addì 22/06/2012

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di giugno,

n. 5640 Serie IT

**18 giugno 2012**

Esatti € 213,00

alle ore diciassette e trentacinque minuti,

in Lecce alla Via Cicolella n.3 e presso la sede

dell'Associazione ove appresso poichè ivi richiesto,

innanzi a me MAURIZIO URSELLI Notaio in Leverano iscritto

presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

**è presente:**

- PRETE Alfredo, nato a Lecce il 29 maggio 1964,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione

ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente

atto non in proprio, bensì nella sua veste di Presidente

della Giunta Esecutiva nonchè di Presidente, come a seguire

nominato, dell'Assemblea di cui appresso dell'Associazione

non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE COMMERCianti**

**LECCE CONFCOMMERCIO"**, con sede in Lecce, Via Cicolella n.3,

avente codice fiscale n.93027450753, aderente a

"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi richiede di assistere all'anzidetta

Assemblea, al fine di dare atto per pubblico verbale dello svolgimento della stessa e delle delibere che la medesima andrà ad approvare.

Al che, aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Preliminarmente,

ai sensi dell'Art.15 del vigente Statuto della predetta Associazione, detto comparente chiede a me Notaio di mettere a verbale che gli intervenuti come da lui stesso appresso identificati, in proprio e per delega, all'unanimità confermano la designazione di esso PRETE Alfredo ad assumere la veste di Presidente dell'odierna Assemblea;

quindi

esso Presidente constatata e fa constatare:

**A)** che nel rispetto dei termini di cui all'Art.16 del vigente Statuto, a mezzo lettera del 22 (ventidue) maggio ultimo scorso spedita a tutti gli associati, nonchè avviso affisso in bacheca presso la sede sociale e pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione di cui al sito internet [www.confcommerciolecce.it](http://www.confcommerciolecce.it) sin dal 31 (trentuno) maggio ultimo scorso, è stata regolarmente chiamata a riunirsi in questo luogo e per questo giorno - in prima convocazione, poi andata deserta, per le ore 16.30 (sedici e trenta minuti) ed in seconda convocazione per le ore

17.30 (diciassette e trenta minuti) - l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione di cui in comparsa, al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Modifica Statuto;

3) Varie ed eventuali;

**B)** che su numero 2.892 (duemilaottocentonovantadue) Associati effettivi in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie, sono oggi qui presenti in proprio e per deleghe, verificate regolari dal Presidente e dal medesimo ritirate per essere conservate agli atti dell'Associazione, i seguenti Associati aventi diritto al voto come da esso stesso Presidente identificati:

- ARSENI Valerio, nato a Poggiardo il 12 giugno 1976, in proprio nonchè per delega di:

- FERILLI Fabio, nato a Castrignano Del Capo il 23 ottobre 1975;

- GRASSO Roberto, nato a Lecce il giorno 11 maggio 1967;

- BARONE Camillo Ettore, nato in Svizzera il 20 giugno 1969, in proprio nonchè per delega di:

- SERGI Luca, nato a Gagliano del Capo il 5 agosto 1970;

- TORSELLO Massimo, nato a Ugento il 23 febbraio 1971;

- BEVILACQUA Marco, nato a Mesagne il giorno 11 aprile 1979 in proprio nonchè per delega di:

- VELLOTTI Fiorentino, nato a Gallipoli il 17 luglio 1973;
- CAPOCELLI Vittorio, nato a Maglie il 3 maggio 1941, in proprio;
- CASILLI Patrizia, nata a San Cesario Di Lecce il 18 maggio 1958, in proprio;
- CAVALLO Antonio, nato a Nardò il 28 febbraio 1942, in proprio nonchè per delega di:
- NICIARELLI Egidio, nato a Tricase il 12 luglio 1967;
- PULLI Renato, nato a SAN Pietro Vernotico il 27 aprile 1970;
- COCCIOLO Bruno, nato a Carpignano Salentino il giorno 8 luglio 1951, in proprio nonchè per delega di:
- BORELLI Giovanni, nato a Squinzano il 22 novembre 1966;
- COCCIOLO Antonio, nato a Lecce il 26 luglio 1980;
- CORALLO Antonio Francesco, nato a Cavallino il 17 marzo 1974, in proprio nonchè per delega di:
- DE NITTI Edgard, nato a Galatina il 29 ottobre 1973;
- FAI Cesare, nato a Veglie il 23 agosto 1948;
- DE DONNO Antonella, nata a Lecce il 13 giugno 1958, in proprio;
- DE MATTEIS Marco, nato a Lecce il giorno 8 aprile 1978, in proprio nonchè per delega di:
- DE MATTEIS Angela, nata a Lecce il 14 agosto 1981;
- BISCUSO Concetta, nata a Lecce il 6 settembre 1956;
- DE STASIO Gaspare, nato a Bari il 21 giugno 1961, in

proprio nonchè per delega di:

- CAPASSO MARINO, nato a Bari il 25 novembre 1949;

- CHIARELLO Gianfranco, nato a Tricase il 3 maggio 1971;

- INGUSCIO Claudio Cosimo, nato a Matino il 4 luglio 1943,

in proprio;

- LUCHENA Valentina, nata a Lecce il 31 marzo 1977, in

proprio nonchè per delega di:

- BORELLI Claudio, nato a Squinzano il giorno 1 marzo 1960;

- SPECCHIA Debora Antonella, nata a Galatina il 13 gennaio

1972;

- MARTINA Michelina, nata a Lecce il 30 giugno 1962, in

proprio;

- MATTEO Luigi, nato a Martano il 22 dicembre 1954, in

proprio nonchè per delega di:

- CAPRARO Stefano, nato a Poggiardo il 9 marzo 1968;

- DE SANTIS Raffaele, nato a Otranto il 27 settembre 1946;

- MAZZOTTA Roberta, nata a Novoli il 26 marzo 1974, in

proprio nonchè per delega di:

- LUPO Cosimo, nato a Salice Salentino il 28 luglio 1954;

- MARTANO Francesco, nato a Nardò il 29 aprile 1945;

- MUGO Davide, nato a San Cesario Di Lecce il 2 marzo 1968,

in proprio nonchè per delega di:

- CARLA' Giovanni, nato a San Cesario Di Lecce il 12

settembre 1942;

- PALMA Fedora, nata a Sogliano Cavour il 16 luglio 1960,

in proprio;

- POTENZA Ugo, nato in Svizzera il 17 ottobre 1969 in

proprio nonchè per delega di:

- COLELLI Gabriele, nato a Nardò il 15 novembre 1980;

- PRETE Alfredo, nato a Lecce il 29 maggio 1964, in proprio;

- STENDARDO Danilo, nato a Lecce il 5 maggio 1971, in

proprio nonchè per delega di:

- FAVADANO Marika, nata a Lecce il 14 maggio 1975;

- RIPA Filippo, nato a Lecce il 3 febbraio 1984;

- ZONNO Francesco, nato a Campi Salentina il 17 marzo 1948,

in proprio;

- CARROZZI Alberto, nato a Otranto il 4 settembre 1956 per

delega rilasciata a CARROZZI DAJANA, nata a Galatina il 6

settembre 1982;

- LOIACONO Vincenzo, nato a Lecce il 20 luglio 1965 per

delega rilasciata a LOIACONO Paola, nata a Lecce il 26

maggio 1957;

- MARTI Vincenzo, nato a Sternatia il 21 giugno 1953 per

delega rilasciata a DE VENUTO Giancarlo, nato a Bari il 29

settembre 1966;

- MIRTO Antonio, nato a Carmiano il 27 luglio 1920 per

delega rilasciata a DE MITRI Antonio, nato a Lecce il 31

maggio 1980;

il tutto come risulta anche dall'"ELENCO ASSOCIATI AVENTI

DIRITTO AL VOTO" previamente fatto sottoscrivere a ciascun

intervenuto in proprio e per delega dal Presidente e da questi conservato agli atti dell'Associazione, per un totale di numero 51 (cinquantuno) Associati, di cui numero 22 (ventidue) presenti in proprio e numero 29 (ventinove) presenti per delega.

Il Presidente, pertanto, verificata la regolarità della convocazione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e i relativi poteri rappresentativi, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutti i punti di cui all'anzidetto ordine del giorno, in merito ai quali ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato non opponendosi alla relativa discussione, e dà inizio ai lavori assembleari.

Venendo alla trattazione congiunta dei punti di cui al sopra indicato all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea i motivi per i quali si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto attualmente vigente.

In particolare il Presidente riferisce agli intervenuti in merito alle indicazioni che a tal proposito sono state date a livello nazionale da "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA" a cui l'Associazione aderisce ed espone le ragioni per le quali occorre recepire dette indicazioni, approvando il nuovo testo di Statuto proposto, composto di n.33 (trentatré) Articoli, che fa constare essere riconosciuto

ben noto da parte di tutti gli intervenuti, stante la preventiva pubblicazione fattane nella bacheca affissa presso la sede sociale durante i quindici giorni che hanno preceduto l'odierna Assemblea.

Quindi, espletata la necessaria discussione e forniti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, al termine della trattazione il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione di detto nuovo testo di Statuto e mette al voto gli argomenti di cui all'anzidetto ordine del giorno disponendo, ai sensi dell'Art.17 del vigente Statuto, di procedere mediante scrutinio palese, con l'espressione del voto per iscritto tramite l'apposita scheda previamente distribuita a tutti gli Associati presenti anche per conto degli altri aventi diritto da ciascuno di essi rappresentati in base alle deleghe rispettivamente esibite.

Quindi il Presidente provvede al ritiro di dette schede e prima di fascicolarle per conservarle agli atti dell'Associazione procede al loro esame e al relativo conteggio, dando così atto e facendo constare che l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti in proprio e per delega e dunque con la maggioranza prevista dall'Art.17 del vigente Statuto, approva le delibere proposte e pertanto

**DELIBERA:**

1) di approvare integralmente il nuovo Statuto proposto dal



Presidente nel testo che il medesimo pertanto mi consegna e che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

**2)** di dare mandato al Presidente medesimo di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione delle decisioni assunte dall'odierna Assemblea a "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e quaranta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione di cui in comparsa.

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattane a me Notaio dal comparente il quale dichiara di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che trovandolo conforme alla propria volontà lo approva e qui di seguito lo sottoscrive unitamente a me Notaio.

Scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia sotto mia guida e direzione e completato di mio pugno, consta di tre fogli di cui occupa pagine nove fin qui, oltre alle firme che vengono apposte essendo le ore diciannove e cinque minuti.

F.to Alfredo PRETE

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)====

=====segue allegato=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

## ALLEGATO "A" AL N° 139 DI RACCOLTA

### Statuto

#### "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce"

#### Art.1

##### Denominazione ed identità

1. L'Associazione è denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

Essa è l'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio - Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt.

19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia".

4. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonchè in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" prende atto che la denominazione di cui al comma 1 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio

interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **Art.2**

### **Ambiti di rappresentanza**

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Lecce, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

**Art.3**

**Sede e durata**

"Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" ha sede in Lecce alla Via Cicolella n.3.

Essa ha durata illimitata.

**Art.4**

**Principi e valori ispiratori**

"Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al

benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

#### **Art.5**

##### **Scopi e funzioni**

"Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce":

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza,

"Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, agli imprenditori associati ed agli aspiranti imprenditori, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di



perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio - Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie possono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Puglia";

k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente

Statuto e con quello confederale.

## **Art.6**

### **Adesione ed inquadramento degli associati**

1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché Associazioni che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di Confcommercio Imprese per l'Italia - Lecce.

2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", o ad essa aderenti. Le suddette strutture - i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento

approvato dal Consiglio - tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dalla Giunta. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

4. Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo collegiale deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" può nominare un Commissario presso l'Organizzazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello provinciale interessato ad eccezione degli organi

corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo

provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il "Gruppo Giovani Imprenditori", il "Gruppo Terziario Donna" e "50&Più".

9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento

territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e la Confederazione possono promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

#### **Art.7**

##### **Adesione: modalità e condizioni**

1. Per aderire a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 (quindici) giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 (trenta) giorni,

dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo. Per l'anno successivo all'adesione gli obblighi associativi decorrono dal 1° (primo) gennaio.

5. Dal terzo anno l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento

a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

#### **Art.8**

##### **Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni.

3. Fino a 10 (dieci) giorni prima della data della



riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre ricorso al collegio dei Probiviri. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art.9**

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

#### **Art.10**

##### **Enti ed Organismi collegati**

1. Sono enti ed Organismi collegati a "Confcommercio -

Imprese per l'Italia - Lecce" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. "50&Più Enasco" - Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, costituito da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### **Art.11**

### **Gruppo Giovani Imprenditori**

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° (quarantesimo) anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

### **Art.12**

### **Gruppo Terziario Donna**

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della

Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **Art.13**

#### **"Confcommercio - Imprese per l'Italia"Associazione**

#### **Interprovinciale**

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione della Giunta, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso

formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.

2. La costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi - anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio - Imprese

per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

4. L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale - sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

5. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante della Giunta.

#### **Art.14**

#### **"Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Puglia"**

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce"

costituisce, assieme alle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Puglia, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" provvede al finanziamento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Puglia, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" può, con deliberazione della Giunta, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Puglia, delegare od assegnare a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Puglia ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

#### **Art.15**

##### **Composizione Organi Associativi**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" sono imprenditori, professionisti e

lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purchè non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La



certificazione comprovante l'eleggibilità nonchè la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso

ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art.16**

#### **Incompatibilità**

1. Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli

incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

#### **Art.17**

##### **Durata**

1. Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni solari dal giorno della relativa nomina.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art.18**

##### **Rieleggibilità del Presidente**

Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### **Art.19**

##### **Organi**

1. Gli Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

#### **Art.20**

##### **Assemblea: composizione**

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a tre per ogni singolo associato.

#### **Art.21**

##### **Assemblea: competenze**

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce";

b) approva, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il

bilancio preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia"- e la delibera della Giunta che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 24;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", ai sensi degli artt. 13, comma 5, 22, commi 11, 12 e 13 e 31 del presente Statuto.

#### **Art.22**

##### **Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento**

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) giugno ed il 30 (trenta) novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla Giunta, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno di un decimo degli associati.

Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata mediante invito scritto ai soci oppure per mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'associazione ovvero attraverso altro organo di stampa, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Sono in ogni caso fatte salve le diverse disposizioni di legge del presente Statuto che prevedono quorum più elevati.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente

dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto.

12. Il recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

### **Art.23**

#### **Presidente**

1. Il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe



operative e dirigenti di società aderenti, purchè non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce"; ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", nominando avvocati e procuratori alle liti;

f) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", salvo successiva ratifica da parte della Giunta;

h) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

i) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo collegiale deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti.

j) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### **Art.24**

#### **Giunta**

1. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche

ed organizzative di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa a titolo consultivo, il Direttore.

3. La Giunta:

a) determina le direttive dell'azione di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

b) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonchè il bilancio preventivo. La Giunta, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

c) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

d) può dotarsi di un proprio Regolamento;

e) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta, secondo modalità da essa stessa stabilite;

f) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonchè presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio - Imprese per

l'Italia - Lecce";

g) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

h) su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri due Vice Presidenti di cui uno Vicario;

i) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;

j) determina i criteri e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione,

k) delibera sull'ammissione dei soci, sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

l) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce";

m) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

n) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo

provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

o) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Puglia risultasse impossibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

p) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del presente Statuto.

q) delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad essa demandata dal presente Statuto;

r) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei

dati personali;

s) può essere delegata dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonchè a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia";

t) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art. 5, lettera g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

u) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi, anche tramite l'ausilio di mezzi telematici, a ciascun componente della stessa fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonchè dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art.25**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

#### **Art.26**

### **Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri effettivi e 2 supplenti.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonchè con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto,



del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonchè sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione o espulsione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta;

b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

#### **Art.27**

#### **Direttore**

1. Il Direttore di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. i).

2. Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) partecipa alle riunioni degli Organi associativi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio; partecipa ai lavori di Commissioni e Comitanti di cui

all'art. 24, comma 3, lett. c);

c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", assicurando il loro buon funzionamento ed è responsabile della conservazione dei documenti;

d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta.

#### **Art.28**

##### **Consulte Provinciali**

1. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dalla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle

Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.

3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione della Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:

- elegge, nel suo seno, il Presidente;
- può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno della Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
- esprime pareri alla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce".

#### **Art.29**

##### **Patrimonio, amministrazione e gestione finanziaria**

1. Il patrimonio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale

costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

- i contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce";

- ogni bene lasciato in eredità o legato;

- ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonchè ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio - Imprese

per l'Italia - Lecce";

- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. È fatto divieto a "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

#### **Art.30**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art.31**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia - Lecce", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art.32**

##### **Rinvio**

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**Art.33**

**Norme transitorie**

Agli effetti del precedente art. 18 non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli organi successivo alla data di approvazione del presente statuto.

F.to Alfredo PRETE

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====